

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell'Unione europea n. 9 943 135 «Crédit Mutuel» per alcuni prodotti delle classi 9, 16, 36, 38, 42 e 45;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 3 del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)****(Causa T-18/18)**

(2018/C 094/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Lillelam A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentante: N. Köster, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nick Pfaff (Ammanford, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «LITTLE LAMB» — Marchio dell'Unione europea n. 8 121 675*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 07/11/2017 nel procedimento R 536/2017-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare decaduto il marchio dell'Unione europea n. 8 121 675 «LITTLE LAMB» almeno quanto ad «Abbigliamento» ed «Accessori per abbigliamento»;
- condannare l'EUIPO a sostenere le spese del procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione degli articoli 58, paragrafo 1, lettera a) e 18, paragrafo 1 del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)****(Causa T-23/18)**

(2018/C 094/42)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nova Brands SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)